

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00028/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 28 del 2020, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Business Services S.r.l.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dagli avvocati Ivan Randazzo, Giovanna Maurilia Aurora
Scamardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana Dipartimento Attività Produttive, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale,
domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;

nei confronti

Maria Eleonora Hospital S.r.l., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del D.D.G. n. 3200/5S DELLA REGIONE SICILIANA-ASSESSORATO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE-DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE

ATTIVITÀ PRODUTTIVE del 28/10/2019, comprese le graduatorie di cui agli allegati 1 e 2, notificati con nota prot. n. 65731 del 30/10/2019 trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in data 4/11/2019;

- del verbale di valutazione della Commissione in esito all'istanza di riesame assunta al prot. n. 59511 del 2/10/2019, notificato con nota prot. n. 65731 del 30/10/2019 trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in data 4/11/2019, unitamente ai verbali di valutazione degli esperti allegati a tale comunicazione, anch'essi impugnati;

- del D.D.G. n. 2836/5S del 19/09/2019 e del D.D.G. n. 2842/S del 20/09/2019 della REGIONE SICILIANA-ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE-DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, comprese le graduatorie provvisorie ad essi allegate, notificati con nota prot. n. 57577 del 23/9/2019;

- del D.D.G. n. 1349/5/ DELLA REGIONE SICILIANA-ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE-DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE del 14/6/2017 che ha approvato l'avviso pubblico azione 1.1.5. Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala, in attuazione del PO FERS Sicilia 2014/2020, e dell'avviso medesimo;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o, comunque, connesso.

per quanto riguarda i motivi aggiunti del 30 ottobre 2020:

- del verbale n. 41 dell'11.06.2020 della Commissione di valutazione per la selezione delle istanze relative all'Avviso per l'Azione 1.1.5 del Po FESR SICILIA 2014-2020 “Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di

produttive, unitamente alla scheda riepilogativa dei punteggi attribuiti al progetto 085224400357 di Business Services S.r.l.s., che reca pari data, entrambi depositati

in data 3.7.2020 nel fascicolo informatico n. 28/2020 del Tar Sicilia Palermo (docc. 16 e 17);

- della scheda di rivalutazione del progetto 085224400357 di Business Services S.r.l.s., datata 29.5.2020, menzionata nel verbale citato, ma non conosciuta;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Dipartimento Attività Produttive;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le note con cui la parte ricorrente ha chiesto al Collegio di porre la causa in decisione, senza discussione;

Relatore il dott. Calogero Commandatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2020, tenutasi tramite collegamento da remoto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Ritenuto che, parimenti a quanto già disposto con il ricorso introduttivo del presente giudizio con l'ordinanza n. 114/2020, atteso che il ricorso per motivi aggiunti risulta essere stato notificato soltanto a un controinteressato, è necessario integrare il contraddittorio con tutti i soggetti i cui progetti sono inseriti nell'elenco degli ammessi (finanziabili e non finanziabili), autorizzandosi la ricorrente analogamente alla notifica per pubblici proclami tenuto conto dell'elevato numero dei controinteressati da evocare in giudizio;

Ritenuto, perciò, che parte ricorrente è tenuta a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, ai sensi dell'art. 52, comma 2, cod. proc. amm. che richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, "compresi quelli per via telematica o fax"), mediante pubblicazione, per la durata di trenta giorni, sul sito web istituzionale del PRS Sicilia, di un apposito avviso contenente:

- a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso;

- b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi (ammessi, in posizione finanziabile e non finanziabile);
- c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile.

Per l'espletamento del predetto incombenza è assegnato il termine perentorio di giorni 15 (quindici), decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza e il successivo termine perentorio di 10 (dieci) giorni, decorrenti dalla pubblicazione, per il deposito della documentazione comprovante il compimento dei prescritti adempimenti (attestazione comprovante l'avvenuta pubblicazione per la durata di giorni trenta);

Ritenuto di richiamare l'attenzione di parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, co. 1, lettera c), cod. proc. amm., secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il ricorso è dichiarato improcedibile;

Ritenuto, altresì, che:

- ai sensi dell'art. 27, co. 2, cod. proc. amm., quando il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio, nelle more può pronunciare provvedimenti cautelari interinali;
- di confermare la misura cautelare interinale già disposta con l'ordinanza cautelare n. 114/2020;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza):

- a) dispone gli adempimenti di cui in motivazione;
 - b) conferma la misura cautelare interinale disposta con l'ordinanza n. 114/2020;
 - c) fissa, per il prosieguo, l'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2021, ore di rito;
- Così deciso in Palermo nelle camere di consiglio del giorno 9 dicembre 2020 e 14 gennaio 2021, tramite collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137,

conv. in l. n. 176/2020, con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Calogero Commandatore, Referendario, Estensore

Bartolo Salone, Referendario

L'ESTENSORE

Calogero Commandatore

IL PRESIDENTE

Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO